



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

67

Data di registrazione

31/07/2025

**OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO ACQUA USO UMANO PROVENIENTE DAI SERBATOI DI
ACCUMULO DELLE FRAZIONI MISSERIO E FAUTARI' DALL'ACQUEDOTTO
COMUNALE PER FINI POTABILI**

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di comunicazioni da parte di cittadini di Misserio ed a seguito di sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio 15^a si è riscontrata una torbidità nelle acque provenienti dal serbatoio di accumulo che alimenta le frazioni di Misserio e Fautari;
tale intorbidimento potrebbe essere causato dall'abbassamento della falda idrica che interessa, data la stagione estiva, il pozzo situato nel greto del Torrente Savoca e da uno scivolamento al suo interno di parte di strato argilloso facente parte del sottosuolo;

Tenuto conto che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e che il comma 5 prevede in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.

Considerato, pertanto che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica;

- Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi

potabili e per il consumo umano, nelle **frazioni di Misserio e Fautari**, fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento; dispone al Servizio 15[^] di provvedere con la massima urgenza, all'adozione di tutte le misure finalizzate alla riconduzione delle acque ai parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente ordinanza, a seguito degli interventi necessari ed al conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

D I S P O N E

- La pubblicazione sul sito ufficiale e all'Albo Pretorio del Comune;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- all' A.S.P. di Messina - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico;
- al Comando della Caserma dei Carabinieri di Santa Teresa di Riva.

A V V E R T E

che, contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Gli Uffici e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)